

COMUNE DI BUSNAGO
Provincia di Monza e Della Brianza

REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera C.C. n. 34 del 19/07/2010

Modificato con :

1. deliberazioni di C.C. N. 5 del 21/03/2012, 48 del 29/11/2012, 33 del 25/09/2013 e 13 del 17/03/2018;

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità**
- Art. 2 Oggetto e applicazione**
- Art. 3 Definizioni**
- Art. 4 Disciplina del sistema sanzionatorio**

TITOLO II TUTELA, FRUIZIONE E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA

Sezione I Disposizioni comuni al titolo II

- Art. 5 Prerogative dell'Amministrazione Comunale**
- Art. 6 Comportamenti vietati e sanzionati in via residuale**
- Art. 6 bis Contrasto del degrado urbano in relazione all'attività di meretricio**

Sezione II Della Pulizia e dell'Igiene

- Art. 7 Pulizia ed Igiene: obblighi**
- Art. 8 Pulizia ed Igiene: divieti**
- Art. 9 Gestione dei rifiuti**

Sezione III Del decoro e dell'assetto degli edifici e dei parchi pubblici

- Art. 10 Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi**
- Art. 11 Decoro e sicurezza dei fabbricati: divieti**
- Art. 12 Decoro dei parchi e del verde pubblico: facoltà ed obblighi**
- Art. 13 Decoro dei parchi e del verde pubblico: divieti**

Sezione IV Del suolo e dello spazio pubblico

- Art. 14 Disciplina dell'occupazione**

Sezione V Del trattamento, del mantenimento e della cura degli animali in ambito urbano

- Art. 15 Gli animali e la tutela dell'Igiene**
- Art. 16 Del trattamento degli animali d'affezione: obblighi**
- Art. 17 Del trattamento degli animali d'affezione divieti**
- Art. 18 Rapporto degli animali con gli spazi pubblici**

Art. 19 Lotta contro mosche, zanzare ed altri agenti infestanti

Sezione VI

Della tutela della quiete e del riposo

Art. 20 Disposizioni generali

Art. 21 Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti e attività rumorose

Art. 22 Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private

Art. 23 Dispositivi acustici antifurto

Art. 24 Disciplina delle emissioni sonore effettuate tramite veicoli

TITOLO III

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Sezione I

Disposizioni comuni al titolo III

Art. 25 Servizi igienici

Art. 26 Sanzioni accessorie

Sezione II

Disciplina di compendio delle attività commerciali

Art. 27 Obbligo di vendita, pulizia e occupazione

Art. 28 Commercio in forma itinerante

Art. 29 Imprenditore artigiano: disciplina e divieti

Sezione III

Disciplina di compendio delle attività di Polizia Amministrativa

Art. 30 Sale giochi ed esercizi per la vendita di prodotti relativi al sesso: prescrizioni

Art. 31 Circoli privati: prescrizioni

Art. 32 Locali di trattenimento e svago

Art. 33 Spettacoli viaggianti

Art. 34 Mestieri girovaghi e parcheggiatori

TITOLO IV

DELLE SANZIONI E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 35 Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà

Art. 36 Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 37 Reiterazione delle violazioni

Art. 38 Importi delle sanzioni

Art. 39 Proventi delle sanzioni: destinazione

Art. 40 Servizi a domanda individuale

Art. 41 Abrogazioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto del comune, comportamenti ed attività dei cittadini e la più ampia fruizione dei beni comuni per garantire livelli accettabili di vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza e la qualità della vita nonché una più specifica protezione del patrimonio comunale e dell'ambiente.
2. Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 267/00, compete al Comune, nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, emanare regolamenti locali per la cura del territorio e lo sviluppo della comunità locale, onde preservare le peculiarità specifiche della collettività residente.
3. Le finalità di tutela raccolte nel presente regolamento potranno essere integrate dalla normativa regionale, in ragione della sua competenza in materia di Polizia Amministrativa Locale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.
4. In via prioritaria, compete al corpo di Polizia Locale la tutela del rispetto dei precetti contenuti nel presente regolamento.

Articolo 2

Oggetto e applicazione

1. Il regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art.1, primo comma, detta norme, autonome o integrative, di disposizioni generali o speciali in materia di:
 - a) tutela, fruizione e sicurezza della convivenza urbana;
 - b) gestione e controllo di alcune attività commerciali e/o produttive;
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite, dall'Autorità comunale, mediante ordinanza. In caso di necessità e di urgenza, gli agenti della forza pubblica possono emanare ordini orali utili alla prevenzione generale ed alla sicurezza dell'incolumità personale.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune, oltre agli edifici pubblici, in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al regolamento edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi viene fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione con esclusione delle aree di proprietà privata.
4. Nel presente regolamento l'autorizzazione comunale s'intende sostituita dalle comunicazioni e/o segnalazioni certificate ove previste.

Articolo 4

Disciplina del sistema sanzionatorio

1. Ogni violazione alle norme del presente regolamento ovvero alle disposizioni contenute nelle ordinanze di Polizia Urbana sono punite in via amministrativa con sanzioni pecuniarie secondo procedimento ed importi stabiliti nel titolo IV.
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue, nei casi espressamente previsti, l'applicazione di diritto delle sanzioni accessorie dell'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o di interrompere l'attività abusivamente intrapresa.
3. Qualora alla violazione di norme di regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
4. Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente regolamento non è ammessa la riscossione della somma nelle mani dell'agente accertatore, salvo i seguenti casi:
 - a) il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido siano residenti all'estero;
 - b) quando sia previsto dalla specifica violazione.

TITOLO II

TUTELA, FRUIZIONE E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA

Sezione I: Disposizioni comuni al titolo II

Articolo 5

Prerogative della Amministrazione comunale

1. Per ragioni di pubblica utilità connesse alla tutela, fruizione e sicurezza della convivenza in ambiente urbano, l'autorità municipale potrà far collocare, a carattere temporaneo o permanente, tabelle varie, contenitori, elementi di arredo urbano e attrezzature tecnologiche ai fini della sicurezza nelle aree pubbliche;

Articolo 6

Comportamenti vietati e sanzionati in via residuale

1. Fermo restando che le norme del titolo II fissano obblighi e divieti speciali in via residuale a salvaguardia della sicurezza e del decoro del comune è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo rilascio di precippua autorizzazione;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica nonché edifici privati di importanza storico-artistica, pali dell'illuminazione pubblica, alberi, segnali stradali ed in ogni caso fuori dagli spazi consentiti, salvo che le attività non siano state preventivamente autorizzate; E' in ogni caso consentita, salvo che sugli edifici privati d'importanza storico-artistica, la collocazione di cartelli pubblicitari di dimensioni pari od inferiori ad un quarto di metro quadrato posti sugli edifici oggetto del messaggio pubblicitario. Il riferimento dell'edificio oggetto del messaggio pubblicitario deve essere contenuto nel testo stesso. Sono fatti in ogni caso salvi gli adempimenti tributari.
 - f) praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade aperte al pubblico transito; praticare giochi suscettibili di creare disturbo o di procurare pericolo di danno sui marciapiedi, nelle piazze pedonalizzate e sotto i portici salvo che le attività non siano state preventivamente autorizzate in ricorrenza di occasioni particolari;
 - g) sparare mortaretti o simili, far uso di oggetti contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare. Rientrano tra questi l'utilizzo di bombolette spray non classificabili come gioco, inchiostro simpatico, farina e simili;
 - h) praticare il lancio di volantini o simili;
 - i) spostare, manomettere, rompere i contenitori dei rifiuti;
 - j) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - k) Salvo quanto previsto dalle norme contenute nel vigente Codice della Strada, occupare in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata ed alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché l'impedimento di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

- l) Accendere fuochi o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di pubblico passaggio. Nel centro abitato è vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo, compreso materiale di varia natura presente nei cantieri edili o scarti di lavorazione artigianali e commerciali;
 - m) Il transito agli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i mezzi agricoli o ad uso dei conduttori dei fondi, nei sentieri comunali;
 - n) Utilizzare resede, balconi, terrazzi e luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - o) Collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporgenza o nei vani delle aperture, verso spazi di pubblico passaggio, qualsiasi oggetto mobile non convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta.
 - p) Raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti. E' vietato raccogliere questue o elemosine al cimitero.
 - q) E' proibito trattenersi od introdursi nel cimitero, nei giardini pubblici ed in ogni altro luogo pubblico (scuole, centri sportivi, municipio ecc.) non permanentemente aperto dopo l'orario di chiusura.
2. Le sanzioni relative al presente articolo, codificate al titolo IV, si applicano solo a condizione che il comportamento vietato indicato non sia altrimenti previsto e sanzionato in diversa disposizione del presente regolamento o da diversa norma di legge nel rispetto del principio di specialità sancito dall'art. 9 della Legge 689/81.
 3. In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente titolo II, oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al titolo IV, si applica, fin dalla prima violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio di autorizzazioni, fin dalla prima violazione, l'autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione e la revoca nei casi previsti.

Art. 6 Bis

Contrasto del degrado urbano in relazione all'attività di meretricio

1. In tutto il territorio comunale è fatto divieto di arrestare la marcia del veicolo per contrattare o concordare prestazioni sessuali, ovvero intrattenersi, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada desunta dalle modalità comportamentali dei soggetti e dalle circostanze di tempo e di luogo. Consentire la salita o la discesa dal proprio veicolo di uno o più soggetti sopraindicati conferma in modo palese l'avvenuta violazione alle disposizioni del presente comma.
2. La violazione alle disposizioni di cui al presente comma consente la facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento immediato della somma di € 160,00 direttamente nelle mani degli accertatori all'atto della contestazione.

Sezione II: Della pulizia e dell'igiene

Articolo 7

Pulizia ed igiene: obblighi

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie o stazioni, mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato, salvo che non sia disposto diversamente da norme speciali.
2. Per le attività esercitate in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili finalizzati alla somministrazione o vendita per asporto al pubblico di alimenti e bevande, gli esercenti devono collocare all'interno dello spazio occupato contenitori di capacità idonea per il deposito dei rifiuti minuti, salvo quanto disposto nell'ambito dello svolgimento del mercato settimanale.
3. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui ai comma precedenti, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. È vietato depositare nelle proprietà private esposte alla pubblica vista qualsiasi cosa che nocca all'estetica o al decoro del paese. Le stesse aree devono essere tenute libere da rovi, erbacce e sporcizia a cura del proprietario, salvo che sia in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.

Articolo 8

Pulizia ed igiene: divieti

1. A tutela dell'igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti di qualsiasi genere e quantità;
 - b) Stare sulla pubblica via o in luogo pubblico in costume da bagno, compiere atti o esporre oggetti contrari alla nettezza o al pubblico decoro in luoghi pubblici o visibili al pubblico, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - c) immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne altro uso improprio ovvero imbrattare le acque o lavare nelle stesse indumenti o biancheria;
 - d) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, materassi, stracci, tovaglie, procurando insudiciamento delle aree sottostanti;
 - e) spaccare e segare legna su suolo pubblico o di uso pubblico;
 - f) imbrattare il suolo con vernici o altro materiale nonché abbandonare rifiuti in tutto il territorio comunale salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di conferimento degli stessi;
 - g) riversare nelle caditoie, o lungo i margini delle strade grassi, sostanze oleose ed altri liquidi derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche o da residui di preparazione di alimenti, salvo che la tipologia e le quantità dei prodotti sversati non integrino gli estremi della violazione di specifiche leggi speciali in materia ambientale;
 - h) compiere operazioni di lavaggio di qualsiasi tipo di veicolo sulle aree pubbliche;
 - i) eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura, sabbiatura e simili senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante. Nei cantieri edili, le predette operazioni dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno;

- j) gettare dalle impalcature e dai piani delle fabbriche materiali di demolizione che possano produrre rumori, polvere o imbrattamento sulla pubblica strada.

Articolo 9

Gestione dei rifiuti

1. I rifiuti solidi urbani, quale che sia il metodo di conferimento definito dall'autorità comunale, debbono essere raccolti in appositi sacchi chiusi connotati dalle caratteristiche fisiche e chimiche prescritte per il tipo di rifiuto da conferire.
2. L'autorità comunale determina:
 - a) metodo di raccolta;
 - b) localizzazione dei siti di raccolta;
 - c) orari di conferimento dei rifiuti;
 - d) giorni di conferimento dei rifiuti selezionati, in caso di raccolta differenziata;
 - e) modalità di conferimento di beni durevoli, imballaggi, rifiuti speciali.
3. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
4. Qualora i contenitori di cui al comma precedente siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
5. I contenitori destinati alla raccolta selezionata dei rifiuti non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
6. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
7. E' vietato depositare all'interno dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani inerti provenienti da lavori edili. Gli inerti devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferiti direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
8. E' vietato introdurre nei cestini portarifiuti materiale che non sia di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli immobili. E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere detti cestini, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Sezione III: Del decoro e dell'assetto degli edifici

Articolo 10

Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici, le cui facciate prospettano su aree pubbliche, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
2. Le aree verdi condominiali e gli spazi privati prospettanti le pubbliche vie debbono essere mantenute in condizioni decorose.
3. I rami degli alberi e/o siepi che si protendono sulla pubblica via, fermo restando le prescrizioni del Codice della Strada, devono essere costantemente regolarizzati in modo da evitare pericoli.
4. E' compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine piante, rami e foglie, provenienti dalle loro proprietà, cadute sulle strade.
5. Il taglio degli alberi di alto fusto, anche in giardini o parchi di proprietà privata è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal competente servizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.
6. Ferma restando la necessaria previsione negli strumenti urbanistici attuativi vigenti i proprietari degli edifici, indipendentemente dalle implicazioni statiche degli stessi, hanno l'obbligo di procedere al rinnovo degli intonaci ed al colorimento delle facciate dietro disposizione motivata dell'autorità tecnica comunale.
7. A salvaguardia dell'incolumità pubblica, i proprietari devono mantenere in condizioni di perfetta sicurezza statica gli edifici; tutti i distacchi di intonaci o piccole parti dell'edificio, derivanti da qualsiasi causa, restano nella esclusiva responsabilità del proprietario che è tenuto ad eseguire le opportune riparazioni entro il termine assegnato da apposita ordinanza; ferma restando la disciplina dell'art. 677 del Codice Penale per gli eventi assimilabili a pericoli di crollo o di rovina dell'edificio, gli eventi minuti di cui al presente comma sono sanzionati a norma di regolamento.
8. In tutte le abitazioni i camini e altre fonti di riscaldamento dovranno essere costruite in modo da evitare pericolo di incendio e da essere facilmente ripuliti; le canne dei camini e di altre sorgenti di fumo dovranno rispettare le norme del vigente regolamento d'igiene.
9. E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori degli stabili e agli esercenti attività prospettanti sulla pubblica via di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi. Quando si ravvisa la necessità di procedere allo sgombero della neve dai tetti, terrazze e balconi deve essere data comunicazione al Comando di Polizia Locale; in caso di assenso le operazioni devono essere effettuate adottando le necessarie cautele ivi inclusa la delimitazione dell'area interessata. Lo sgombero della neve dai tetti può essere, in caso di necessità, imposta dall'Amministrazione Comunale. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori. Le operazioni di rimozione debbono avvenire senza creare problemi per il transito pedonale e veicolare. In caso di gelo vige l'obbligo di rimuovere ghiaccioli formati sulle grondaie, balconi o terrazzi. Analogamente si dovrà procedere per i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento, su marciapiedi pubblici e cortili privati al fine di evitare pericoli per le persone e le cose avendo cura di recintare l'area in cui si opera.

Articolo 11

Decoro e sicurezza dei fabbricati: divieti

1. È vietata la collocazione di tende esterne e il rifacimento delle vetrine, che ostacolino la circolazione o che comportino pericolo ai passanti, sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno senza che sia stata rilasciata specifica autorizzazione comunale.
2. È vietato lasciare in stato di fatiscenza le insegne, le serrande, le tende e le vetrine; queste andranno pulite e mantenute, costantemente in buono stato, e non dovranno in alcun modo essere di ostacolo alla libera circolazione di pedoni e veicoli.

Articolo 12

Decoro dei parchi e del verde pubblico: facoltà ed obblighi

1. Nei parchi pubblici aperti può consentirsi, previa autorizzazione: l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzette o altri simili veicoli non motorizzati, l'attività dello spettacolo viaggiante, l'attività di somministrazione o di vendita di alimenti e bevande.
2. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma precedente è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature noleggiate e alla pulizia dell'area.
3. L'Autorità comunale può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni contingibili.

Articolo 13

Decoro dei parchi e del verde pubblico: divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nelle rotatorie stradali e nei viali alberati è vietato:
 - a) cogliere erbe e fiori, calpestare le aiuole, danneggiare la vegetazione e salire sugli alberi;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c) circolare con veicoli a motore e velocipedi su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza dell'Autorità competente;
 - e) condurre a pascolo gli animali.
 - f) danneggiare o usare impropriamente le attrezzature presenti;
 - g) collocare cartelli ed adesivi;
 - h) accedere e circolare con ciclomotori;
 - i) effettuare giochi o attività che possano recare disturbo o pericolo agli utenti dei giardini pubblici;

Sezione IV: Del suolo e dello spazio pubblico

Articolo 14

Disciplina dell'occupazione

1. E' vietato occupare in qualsiasi modo spazi e aree pubbliche, nonché aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, compresi gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità competente.
2. In tempo di pioggia le tende non possono rimanere spiegate e devono essere rimossi i tavolini, le sedie e simili dai marciapiedi.
3. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio o di attendamento fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare o luride, in transito o durante la sosta nel territorio comunale, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate. Gli Agenti della Forza Pubblica danno immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità ritenute più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre forze di polizia, degli uffici tecnici e di manutenzione o di terzi che possano prestare la loro opera professionale. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze o per situazioni d'emergenza.
4. Qualora, in caso di traslochi, si renda necessario occupare parte del suolo pubblico con veicoli e attrezzature è necessario presentare istanza al comando di Polizia Locale per concordare modalità e tempi di realizzazione dell'intervento. Sarà cura del titolare dell'autorizzazione segnalare l'area oggetto dell'occupazione con le modalità previste dal Codice Della Strada.
5. L'uso di scale aeree, scale a mano, ponti mobili e ponti a cavalletto non può essere consentito in strade o orari in cui vi siano limitazioni di viabilità, salvo per operazioni rivestenti carattere di assoluta urgenza e necessità.
6. Nei luoghi di pubblico transito è consentito l'uso di scale a mano purché alla base siano sempre custodite da persona idonea.
7. Nei luoghi pubblici ed in quelli di privati aperti ad uso pubblico è vietato compiere operazioni od esporre, senza le necessarie precauzioni, oggetti che comunque possano arrecare disturbo o pericolo.
8. Il trasporto di oggetti che possano arrecare danno è consentito solo con opportuni ripari. Gli oggetti rigidi, di oltre tre metri di lunghezza, non possono essere trasportati da una sola persona.
9. E' vietato sulle aree pubbliche far rotolare o trascinare botti, cerchioni, ruote non gommate ed oggetti pesanti.
10. Nei luoghi pubblici si possono collocare addobbi, festoni, lumi e simili previa autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale. Qualora i manufatti predetti siano collocati sul fronte degli edifici, parallelamente ad essi ed in occasione di festività tradizionali, potranno essere collocati senza particolari formalità.
11. E' vietato annaffiare il suolo pubblico con liquidi sporchi o, in tempo di gelo, comunque gettare liquidi nei luoghi di pubblico transito ed annaffiare vasi in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico o sulle parti sottostanti del fabbricato. La possibilità di annaffiare gli orti ed i giardini o comunque l'uso dell'acqua, può essere limitata e comunque regolamentata negli orari con apposita ordinanza.
12. In caso di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni, il richiedente dovrà presentare istanza di autorizzazione comunicando le modalità di occupazione e le caratteristiche delle strutture e degli impianti utilizzati. Per tutta la durata della manifestazione l'autorizzato o suo rappresentante sarà responsabile del rispetto delle prescrizioni imposte, in particolare per gli aspetti di igiene e di sicurezza pubblica, e dovrà essere reperibile in loco.

13. L'autorizzazione di spazi pubblici per raccolta fondi, firme e in occasioni di comizi, da richiedere almeno 5 giorni prima, salvo casi imprevedibili o di necessità, è rilasciata, a titolo gratuito, nel rispetto della circolazione veicolare e pedonale.
14. Le strutture di cantiere (impalcature, recinzioni ecc.) autorizzate su suolo pubblico o a confine dello stesso devono essere costruite secondo le norme tecniche vigenti in modo da poter garantire la pubblica incolumità. In particolare l'impalcatura deve essere realizzata col soffitto in materiale idoneo ad impedire la caduta di polvere o frammenti e dotata di adeguata illuminazione notturna e atta a garantire il passaggio dei pedoni in condizioni di assoluta sicurezza. L'impalcatura sul lato prospiciente la strada dovrà essere protetta per tutta la lunghezza da una rete di maglia fitta che impedisca la caduta di detriti sul suolo pubblico ed assolve anche ad una funzione estetica. Gli spigoli delle recinzioni dovranno essere muniti di pannelli verniciati a strisce diagonali bianche e rosse, o nastro segnaletico bianco o rosso. Per le ore notturne dovranno essere collocate le luci rosse di pericolo.
15. I titolari di cantieri edili sono tenuti a provvedere alla pulizia dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione.

Sezione V : Del trattamento del mantenimento e della cura degli animali in ambito urbano

Articolo 15

Gli animali e la tutela dell'igiene

1. E' vietato nel centro abitato, individuato e delimitato dal vigente P.G.T., ogni nuova forma di allevamento animale anche ad uso familiare, fatto salvo quanto esistente. Negli agglomerati urbani diversi dal centro abitato e negli abitati che confinano con aree destinate ad uso agricolo come individuate nel P.G.T. è consentita la detenzione di animali da cortile, esclusivamente ad uso familiare, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) Il numero di capi adulti allevati non dovrà essere superiore a 10;
 - b) Gli animali devono essere tenuti in luoghi che dovranno essere recintati, ed eventualmente coperti, in base a titoli abilitativi edilizi conformi allo strumento urbanistico vigente che ne impediscano la fuoriuscita; l'asportazione e lo smaltimento delle deiezioni deve avvenire almeno due volte alla settimana e comunque con modalità e frequenza tali da non causare inconvenienti igienico sanitari ed esalazioni moleste.
 - c) Il posizionamento e la conduzione complessiva dell'allevamento devono essere tali da non causare fastidi o disagi ai vicini. In ogni caso, il privato che detenga animali, deve applicarsi nel garantire la massima pulizia degli animali stessi, delle aree ove gli stessi vivono, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.
2. È vietato mantenere in aree private di natura condominiale animali da cortile.
3. E' consentita la detenzione di un numero esiguo di animali da compagnia purché ciò non sia causa di esalazioni o rumori molesti e non crei inconvenienti igienico sanitari o turbativi alla quiete pubblica.
4. Nel caso di formazione di colonie feline i cittadini che ne abbiano avuta conoscenza sono tenuti a darne comunicazione al Comune.

Articolo 16

Del trattamento degli animali d'affezione: obblighi

1. L'Amministrazione comunale, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove e disciplina il controllo del randagismo onde conseguire in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l'uomo.
2. A tal fine il Comune assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle A.S.L., promuove campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici; esercita le funzioni in materia di protezione degli animali.
3. Tutti i proprietari o detentori di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale dei loro animali provvedendo a tutto quanto loro occorre; devono inoltre ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica, in particolare:
 - a) si dovrà fornire costantemente acqua da bere ed alimentazione giornaliera corretta ed adeguata, nella quantità e nella qualità, alle esigenze della specie, della età e delle condizioni fisiologiche dell'animale;
 - b) i cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli;

- c) consentire un'adeguata attività motoria, favorire i contatti sociali tipici della specie, assicurare senza ritardo le cure necessarie e adottare ogni accorgimento utile ad evitare la riproduzione non pianificata;
4. Fatte salve norme dello stato più restrittive, il proprietario od il detentore, nel condurre all'aperto, nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico i propri cani, deve adottare le seguenti misure:
- a) Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 con esclusione delle aree per cani individuate dai comuni;
 - b) Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
 - c) Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - d) Raccogliere le feci prodotte e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse che dovranno essere esibiti a richiesta delle autorità competenti;
5. Sono vietati:
- a. L'addestramento di cani che ne esaltino l'aggressività;
 - b. Qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
 - c. La sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art.1, commi 2 e 3 della legge 14/12/2000, n.376;
 - d. Gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
 - I. Recisione delle corde vocali;
 - II. Taglio delle orecchie;
 - III. Taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;
 - IV. La vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d;
6. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
7. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
8. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali, quando dalle condizioni di detenzione l'animale versi in stato tale da disturbare, specialmente dalle ore 22:00 alle ore 08:00, la pubblica o privata quiete.
9. Gli agenti addetti al controllo delle norme di cui al presente regolamento, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma precedente al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata; ove la diffida non venga rispettata, l'animale potrà essere posto sotto custodia, a cura delle associazioni protezionistiche o dei gestori dei rifugi convenzionati con il Comune, a spese del trasgressore.
10. Le norme del presente articolo, ad esclusione dei commi 1, 2 e 3, non si applicano ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del fuoco.
11. Le disposizioni del presente articolo, comma 4, lett.a, b e d non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

12. Le disposizioni del presente articolo, comma 4, lett.a e b non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

Articolo 17

Del trattamento degli animali d'affezione: divieti

1. I cani e i gatti possono essere soppressi solo nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. E' vietato l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.
3. E' vietato far partecipare cani a combattimenti.
4. Sono vietati spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che comportino maltrattamenti o sevizie agli animali.
5. Sono considerati maltrattamenti la violenza di ogni tipo, occasionale o abitudinaria, fame, sete, incrudelimenti con fruste, pesi e finimenti, eccessi di fatica, lavoro non adeguato all'età e allo stato di salute, le condizioni di vita che ne impediscono la deambulazione e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche, la somministrazione di droghe e/o di farmaci senza controllo veterinario, qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate all'esercizio della professione medico-veterinaria.
6. L'esposizione degli animali d'affezione nei negozi e nei mercati deve tenere conto dei bisogni fisiologici ed etologici delle specie.
7. E' vietato spargere impropriamente veleni o sostanze che possano arrecare danno agli animali presenti sul territorio comunale.
8. E' vietato a chiunque cedere o vendere cani e gatti per qualunque tipo di sperimentazione.
9. E' vietato detenere nelle abitazioni private animali selvatici o pericolosi che possano, in ogni caso di mancata custodia, costituire pericolo per la pubblica incolumità.

Articolo 18

Rapporto degli animali con gli spazi pubblici e privati

1. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché nelle condizioni definite dal precedente art. 16, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, se presenti. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi. Dei danni che i cani eventualmente possono provocare al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
2. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, salvo norme più restrittive previste dal Regolamento d'Igiene, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. E' fatto divieto di tenere i cani alla catena o di applicare loro qualunque altro strumento di contenzione, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario o per temporanee ragioni di sicurezza; è in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.
3. I conduttori dei cani dovranno evitare che i cani orinino contro porte, entrate di negozi e simili.
4. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani da guardia o di grossa taglia o particolarmente aggressivi, dovranno fare in modo, con opportuni e necessari accorgimenti, che gli animali non possano aggredire o mordere chicchessia; i cani dovranno essere custoditi in modo che non possano accedere liberamente alla pubblica via o al pubblico passaggio.
5. All'ingresso della proprietà privata dovrà essere segnalata la presenza degli animali e della loro pericolosità.

6. I cani che circolano liberamente incustoditi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico saranno catturati dal personale addetto a tale servizio e affidati alle apposite strutture di accoglienza con spese a carico del proprietario, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria. I cani da pastore adibiti alla custodia dei greggi, mandrie od armenti possono essere tenuti sciolti.
7. Tutti i cani devono essere muniti di sistemi di identificazione individuati dalle autorità sanitarie competenti.
8. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
9. E' vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
10. E' vietato lasciar vagare o condurre senza giustificato motivo entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere, in qualsiasi modo, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse limitatamente a zone prevalentemente rurali.
11. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
12. L'amministrazione comunale, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema può con ordinanza procedere, sentito il servizio veterinario della A.S.L., all'attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione dei colombi. E' fatto obbligo ai cittadini di segnalare la presenza di volatili morti sul territorio del comune affinché siano eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico competente gli opportuni esami di laboratorio.
13. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico e' disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.
14. In caso di situazioni e circostanze eccezionali possono essere determinate, con ordinanza dell'autorità comunale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Articolo 19

Lotta contro mosche, zanzare ed altri agenti infestanti

1. La lotta contro le mosche ed altri agenti infestanti va condotta dai soggetti pubblici e privati, per le rispettive competenze, prioritariamente per mezzo di azioni di prevenzione e di bonifica dell'ambiente usando prodotti chimici disinfestanti, ad integrazione delle operazioni di igiene dell'ambiente, solo in caso di necessità. Il Comune garantisce la pulizia dell'abitato, la raccolta dei rifiuti solidi urbani e la corretta gestione delle rete fognaria.
2. I titolari di depositi di rifiuti, materiali organici, contenitori di uso anche privato, bacini di acque stagnanti che possono costituire fonte di sviluppo di mosche, zanzare, topi o altri agenti infestanti, devono provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare tutte le misure atte ad impedire per quanto possibile lo sviluppo di infestazioni.
3. In tutti gli esercizi o depositi dove si trovano a qualunque titolo prodotti alimentari e bevande, nonché in tutte le aziende dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare insetti, devono essere adottati metodi e mezzi di lotta contro le mosche.
4. I proprietari di terreni incolti devono procedere alla loro periodica manutenzione tenendoli sempre sgombri da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi rifiuto.
5. I soggetti di cui ai precedenti commi dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare (anche allo stato larvale), topi ed altri agenti infestanti.
6. E' vietato, sia sul suolo pubblico che su quello privato, produrre o mantenere ristagni d'acqua, pozzi, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque raccolte di acqua permanenti per più di

una settimana senza una difesa meccanica che impedisca lo sviluppo di zanzare. I pozzetti fognari condominiali e i pozzetti che convogliano le acque piovane delle caditoie dei tetti e dei piazzali privati dovranno essere sottoposti a periodici trattamenti larvicidi.

7. I titolari di allevamenti zootecnici soggetti, ai sensi della L.R. 37/93 e successive modifiche ed integrazioni e della DGR 8/5868, alla presentazione del POA (Piani Operativi Aziendali), sono tenuti a predisporre all'inizio di ogni anno un programma dei trattamenti di disinfestazione contro le mosche e di derattizzazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.S.L.. I trattamenti effettuati dovranno essere annotati, a cura del titolare/conducente dell'Azienda, su apposito registro (o in registri già in uso all'azienda) in cui saranno indicati la data del trattamento, il nome commerciale del prodotto impiegato e relative dosi di utilizzo. Nel caso in cui il servizio sia effettuato da ditta esterna farà fede l'annotazione firmata in calce dall'operatore che ha eseguito l'intervento. Il registro dovrà essere predisposto dal titolare dell'attività con fogli numerati in modo progressivo e mantenuto a disposizione degli organi di vigilanza nella sede aziendale per almeno un anno dall'ultimo trattamento. Copia delle fatture relative agli acquisti dei prodotti impiegati per il contenimento delle infestazioni da mosche, blatte, ratti ecc. devono essere conservate a cura del titolare insieme al registro dei trattamenti sopra citato.
8. Gli effluenti zootecnici e le sostanze organiche a rischio di infestazione muschicida non sottoposti a processi tecnologici di stabilizzazione (fanghi di depurazione, residui vegetali putrescibili, ecc.) utilizzati per la concimazione dei campi sia allo stato liquido che solido, devono essere interrati immediatamente e, comunque, entro 24 ore dall'inizio delle operazioni di spandimento. Nei terreni distanti meno di Km 1 (uno) dai centri abitati così come individuati e delimitati dal vigente P.G.T. l'interramento deve essere contestuale e comunque completato entro le successive sei ore dall'inizio delle operazioni di spandimento. L'interramento deve avvenire tramite aratura ovvero tramite iniezione diretta con ripper.
9. Nei frutteti inerbiti, nei prati pascoli o negli erbai, fatti salvi i periodi di divieto di spandimento dei liquami zootecnici previsti dalla L.R. 50, è ammesso l'utilizzo di effluenti zootecnici e di sostanze organiche in genere, sia solide che liquide, senza l'obbligo di interramento, nel rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola D.M. 19/04/1999, solo se preventivamente sottoposte a processi di stabilizzazione quali il compostaggio, la maturazione in accumulo o l'ossidazione tali da evitare, in tutte le condizioni, lo sviluppo di esalazioni maleodoranti e di insetti.
10. Tutti coloro che all'interno del territorio comunale effettuano il trasporto di letame o di materiale organico putrescibile di qualsiasi tipo devono ricoprire il carico con un telone impermeabile al fine di assicurare che il trasporto avvenga senza causare inconvenienti igienico-sanitari e produzione di cattivi odori.
11. Le lettiere degli allevatori avicoli che presentano infestazioni in atto dovranno essere sottoposte ad adeguato trattamento moschicida prima di essere rimosse dall'interno dei capannoni.

Sezione VI: Della tutela della quiete e del riposo

Articolo 20

Disposizioni generali

1. Le industrie insalubri e le attività rumorose devono essere poste nelle zone appositamente assegnate, agli stabilimenti industriali ed artigianali, dalle previsioni del vigente Strumento Urbanistico.
2. Con riguardo agli esercizi in attività, insistenti nel centro abitato, delimitato in conformità al D.lgs 285/92, il limite di rumorosità è definito dalla zonizzazione acustica e le infrazioni saranno sanzionate ai sensi del presente regolamento.
3. I servizi tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, l'autorità comunale, su motivata proposta dei servizi tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
5. È, comunque vietato, impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.
6. Per la tutela della quiete pubblica è vietato produrre nelle pubbliche strade o piazze o altri luoghi pubblici ogni genere di rumore molesto che rechi disturbo ai residenti o al vicinato.
7. Sono fatti salvi i rumori provocati dalle normali attività domestiche o lavorative purchè non superino i livelli prescritti dalle specifiche normative e non siano prodotti in orari e modalità vietate dagli articoli seguenti.
8. Sono fatte salve le specifiche disposizioni previste dal piano di zonizzazione acustica vigente nel Comune di Busnago.

Articolo 21

Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti e attività rumorose

1. I titolari di autorizzazione per esercizi pubblici di somministrazione, circoli privati, spettacoli o trattenimenti pubblici, sale giochi e di pubblico spettacolo o trattenimento devono svolgere l'attività in locali che siano strutturati in modo da contenere l'emissione e le immissioni di rumore entro i limiti previsti dalla legge.
2. E' vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, di pubblico trattenimento e dei pubblici esercizi in genere, ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai locali medesimi. E' in ogni caso vietata la diffusione di musiche e suoni udibili da chi si trovi all'esterno dei luoghi in cui si svolgono le attività predette.
3. Per le nuove attività per le quali viene richiesta licenza di esercizio o autorizzazione comunale o dichiarazione di inizio attività e necessario presentare al Comune una valutazione di impatto acustico eseguita da un tecnico competente in acustica in base al disposto della legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
4. Qualora ritenuto necessario l'amministrazione comunale potrà richiedere la valutazione di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 anche ai titolari degli esercizi pubblici di qualsiasi tipologia e genere, nonché ai circoli privati, già in attività.
5. I titolari degli esercizi pubblici, di qualsiasi tipologia e genere, nonché dei circoli privati, hanno l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene, alla pubblica decenza, ecc. invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e se del caso avvertire le forze dell'ordine.

6. Ovunque si svolgano pubblici spettacoli o trattenimenti, tanto il luogo pubblico quanto in luogo aperto al pubblico o privato, non è consentito, salvo deroghe in occasione di particolari festività o ricorrenze, che le emissioni sonore possano essere udite all'esterno tra le ore 24:00 e le ore 9:00.
7. Con il rilascio di licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti devono essere specificate prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
8. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
9. Le attività e le lavorazioni rumorose (comprese i lavori edili), anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie concesse dall'Amministrazione comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00, dei giorni feriali l'interruzione deve inoltre riguardare il sabato pomeriggio e i giorni festivi).
10. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiale e cose ecc.
11. Fatti salvi gli specifici limiti di orario, le attività temporanee quali i cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, ecc., qualora comportino l'uso di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Comune. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al protocollo comunale almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea.

Articolo 22

Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito tenere in funzione apparecchiature fonti di molestie e disturbo.
2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini; la disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici e circoli privati.
3. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di immobili. Detti lavori, se rumorosi, non potranno avere inizio prima delle ore 8:00 e dovranno terminare entro le ore 19:30; gli stessi andranno sospesi dalle ore 12:30 alle ore 13:30 e tutti i giorni festivi.
4. All'interno degli edifici di carattere residenziale misto l'uso di strumenti musicali e l'esercizio delle attività artigianali è consentito con l'adozione di accorgimenti e cautele atti ad evitare disturbo ai vicini; non è comunque consentita la produzione di emissioni sonore dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dalle ore 22:00 alle ore 08:00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui il suono è prodotto.

Articolo 23

Dispositivi acustici antifurto

1. I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale d'allarme non deve superare la durata complessiva di tre minuti ancorché lo stesso sia intermittente.

2. I dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, non possono, in alcun caso, superare i quindici minuti di suono.

Articolo 24

Disciplina delle emissioni sonore effettuate tramite veicoli

1. Il trasporto di prodotti suscettibili di recare rumore, previa adozione delle cautele idonee a ridurne l'emissione, è vietato dalle ore 22:00 alle ore 08:00 e dalle ore 12:00 alle ore 14:00.
2. Fermo restando quanto stabilito dal Codice Della Strada al riguardo il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere udibile dall'esterno dei veicoli stessi.
3. Apparecchi e strumenti installati a bordo di veicoli sprovvisti di abitacolo possono essere ascoltati soltanto in cuffia, fermo restando il divieto d'uso di cuffie sonore da parte di conducenti di veicoli in movimento sancito dal Codice Della Strada.
4. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione se non espressamente autorizzata. Salvo diversa disposizione la pubblicità sonora non può essere effettuata dalle ore 20.00 alle ore 10.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00.
5. La pubblicità sonora di cui al punto 4, s'intende solo in forma itinerante.
6. La pubblicità fonica con attrezzature fisse o mobili in occasione di propaganda elettorale non è consentita a distanze inferiori, in linea d'aria, a 200 metri da ospedali, case di cura e di riposo, dai cimiteri, dagli asili nido, nonché dalle scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli orari di lezione. In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto conto della conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.
7. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

**TITOLO III
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Sezione I: Disposizioni comuni al titolo III

Articolo 25
Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dalla normativa sanitaria, da tenersi a disposizione dei frequentatori e comunque di chiunque acceda al locale aperto al pubblico e faccia richiesta di uso dei servizi stessi.
2. L'esercizio il cui servizio igienico risulti guasto o non utilizzabile determina l'obbligo di sospendere le attività di somministrazione e la chiusura dell'esercizio fino alla restituzione a funzionalità dei servizi igienici in favore dell'utenza e del personale.

Articolo 26
Sanzioni accessorie

1. In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente titolo III, oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al titolo IV, si applica, fin dalla prima violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio di autorizzazioni, in caso di reiterazione, l'autorità comunale può disporre la sospensione dell'autorizzazione come previsto dall'art. 37.

Sezione II: Disciplina di compendio delle attività commerciali

Articolo 27

Obbligo di vendita, pulizia e occupazione

1. Tanto su area privata, quanto su area pubblica, gli esercenti il commercio di prodotti alimentari e non alimentari ed i titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli artigiani, hanno l'obbligo di vendere, ai clienti che si presentino per l'acquisto, i propri prodotti, curando di servire la clientela secondo l'ordine di precedenza cronologica della richiesta.
2. Negli esercizi ove si svolge l'attività di somministrazione l'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 5 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e conferirli secondo le apposite modalità.
3. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri. I generi alimentari possono essere collocati all'esterno solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dal suolo. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.
4. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità ed igienico sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato a comunicazione all'Amministrazione Comunale e potrà essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento; Qualora l'attività sia esercitata su suolo pubblico occorre altresì la relativa autorizzazione e provvedere al pagamento dei relativi oneri. Le autorizzazioni predette non possono prolungarsi oltre l'orario indicato nell'autorizzazione. L'amministrazione comunale può vincolare il rilascio della predetta autorizzazione integrativa alla produzione della valutazione di impatto acustico a cura del richiedente.

Articolo 28

Commercio in forma itinerante

1. Sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano. E' tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e ASL ed in possesso della prescritta autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.
2. Fatte salve norme più restrittive eventualmente previste dal regolamento disciplinante il commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli, può essere esercitata con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi.
3. Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue;
 - a) È vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) Per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di chiese e scuole;
 - c) E' vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze dell'ingresso del cimitero.

Articolo 29

Imprenditore artigiano: disciplina e divieti

1. Gli imprenditori artigiani secondo le norme del presente regolamento sono suddivisi in due categorie e sono soggetti al rispetto della normativa igienico sanitaria ed urbanistica:
 - a) operatori che producono e vendono generi alimentari;
 - b) operatori che producono beni ed effettuano servizi non compresi nel settore alimentare.
2. Gli imprenditori di cui al precedente capo a) sono assoggettati alla seguente disciplina:
 - I. l'attività deve essere limitata esclusivamente alla vendita per asporto dei propri prodotti, è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto è vietato fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate monouso. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari;
 - II. l'attività potrà essere esercitata esclusivamente nei locali adibiti a laboratorio o altro ad esso attiguo e comunicante; è vietata qualsiasi occupazione di suolo pubblico negli spazi antistanti i predetti locali con tavoli e sedie;
 - III. all'interno degli esercizi l'imprenditore può installare apparecchi di distribuzione automatica per la vendita di prodotti alimentari e non, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs 114/98 e successive modifiche;
 - IV. gli orari d'esercizio delle attività in argomento sono disciplinate da apposito provvedimento dell'Autorità comunale.
3. Gli imprenditori di cui al precedente capo b) sono assoggettati alla seguente disciplina:
 - I. l'attività deve essere limitata esclusivamente alla vendita dei beni prodotti nei propri laboratori e fornitura di servizi effettuati dall'imprenditore o suo collaboratore;
 - II. gli orari d'esercizio delle attività in argomento sono disciplinate da apposito provvedimento dell'Autorità comunale.

Sezione III: Disciplina di compendio delle attività di Polizia Amministrativa

Articolo 30

Sale giochi, Agenzie di scommesse: prescrizioni

1. L'attivazione di sale da gioco ed Agenzie di scommesse è soggetta a specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente. Le stesse sono obbligate, per l'esercizio delle attività al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) possono essere aperte al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 22:00 con giornata di chiusura settimanale facoltativa;
 - b) è vietato l'uso di apparecchi di cui al comma 6 dell'art.110 del T.U.L.P.S. ai minori di anni 18;
 - c) è vietato l'accesso ai minori di anni 14 se non accompagnati da persona maggiorenne legata agli stessi da rapporti di parentela, adozione e affiliazione;
 - d) è vietato l'accesso ai minori di età compresa fra i 14 ed i 18 anni: nelle ore antimeridiane dei giorni non festivi, durante il periodo scolastico, se non accompagnati da persona maggiorenne legata agli stessi da rapporti di parentela, adozione e affiliazione.
 - e) Al fine di quanto previsto nei commi precedenti l' esercente potrà richiedere l'esibizione e la consegna, per estrarre copia, di idonea documentazione attestante i rapporti di parentela. La documentazione dovrà essere trattata nel rispetto delle norme sulla privacy ed il trattamento dei dati personali;
 - f) Le sale giochi debbono essere situate ad una distanza non inferiore a 500 metri dai luoghi di culto, case di cura o di riposo e da scuole, comprese quelle dell'infanzia;
2. Le sale da gioco debbono tenere esposte in luogo ben visibile: l'autorizzazione amministrativa, le tariffe e la tabella dei giochi leciti.

Articolo 31

Circoli privati: prescrizioni

1. Nei circoli privati è consentito espletare attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci iscritti e tesserati.
2. Il legale rappresentante del circolo deve tenere a disposizione, degli organi di vigilanza, nei locali del circolo stesso, la seguente documentazione:
 - a) statuto ed atto costitutivo, regolarmente registrati;
 - b) registro dei soci, regolarmente vidimato dal legale rappresentante;
 - c) titolo autorizzatorio per la somministrazione (se la stessa venga svolta);
 - d) atto di affiliazione ad Enti o organizzazioni nazionali riconosciuti dal Ministero dell'Interno;
3. Le attività di somministrazione e le attività di gioco possono essere effettuate dalle ore 10:00 alle ore 24:00, salvo specifica autorizzazione.
4. All'esterno del circolo non potranno essere collocate insegne o iscrizioni diverse dalla denominazione sociale dell'associazione; sulla porta d'ingresso, ben visibile dall'esterno, dovrà essere affisso cartello indicante il divieto d'ingresso ai non soci.
5. Allo scopo di garantire il corretto sviluppo delle attività associative è consentito, ammettendo la partecipazione dei soli soci, effettuare trattenimenti danzanti o musicali nei locali del circolo; ognuno dei predetti trattenimenti andrà registrato nei libri sociali.
6. Gli organismi di vigilanza hanno facoltà d'ingresso, durante le ore di apertura del circolo, per effettuare controlli ed ispezioni.

Articolo 32

Locali di trattenimento e svago

1. I luoghi di pubblico spettacolo adibiti a sale da ballo e le discoteche, non possono essere aperti a distanza inferiore a metri 500 da luoghi di cura e di riposo e a metri 300 dalle abitazioni confinanti.
2. I pubblici spettacoli e trattenimenti di cui al precedente comma 1, potranno avere luogo dalle ore 07:00 alle ore 03:00, fermo il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della quiete pubblica contenute nel precedente articolo 21.

Articolo 33

Spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate dal Comune.
2. Ove concorrano più domande, per il medesimo sito e per lo stesso periodo, l'assegnazione avverrà nel rispetto dei criteri fissati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
3. Le singole concessioni, relative alle aree pubbliche, avranno la durata massima di un mese, senza la possibilità di proroga, trascorsi i quali la località dovrà rimanere sgombera ed in completo riposo almeno per giorni trenta dall'effettivo sgombero, con facoltà del Comune di non accordare, in caso di inottemperanza quale sanzione accessoria, l'autorizzazione all'esercizio in aree cittadine fino a due anni successivi.
4. Tutte le attività degli spettacoli viaggianti debbono concludersi entro le ore 24:00, salvo orari più restrittivi disposti dall'autorità comunale.
6. Devono essere resi disponibili nell'area idonei servizi igienici rapportati al numero di attrazioni presenti.
7. Gli allacciamenti ai servizi dovranno essere regolarmente autorizzati.

Articolo 34

Mestieri girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve comunicare al Comune l'intenzione di svolgere la propria attività sul territorio comunale indicando il periodo e l'ubicazione del sito ove detta attività s'intende svolgere.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito solo nelle aree destinate alla circolazione dei pedoni quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale ed alla quiete pubblica.

TITOLO IV DELLE SANZIONI E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 35

Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà

1. Nei casi di conflitto sociale e degli altri casi in cui ciò sia appropriato e possibile la Polizia Locale è tenuta ad esperire tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni del presente capo.
2. Il controllo sul rispetto delle norme del regolamento appartiene a tutti gli organi competenti, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81.
3. In ragione della peculiarità territoriale dello stesso, in via prioritaria, il controllo compete al personale di Polizia Locale, quale che sia la sua forma di organizzazione, nell'ambito del territorio di vigenza del regolamento.
4. Le attività di controllo sull'osservanza del Regolamento e di repressione dei comportamenti vietati avvengono:
 - a) d'iniziativa del personale di Polizia Locale;
 - b) su richiesta dell'Ufficio responsabile del procedimento relativo ad un'attività disciplinata dal presente regolamento, per la verifica delle condizioni necessarie all'esercizio della stessa;
 - c) su segnalazione di Enti o Autorità preposte alla verifica del possesso delle condizioni per l'esercizio di attività disciplinate dal presente regolamento.
 - d) su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino.
5. Sulla scorta degli atti di accertamento sanzionatorio eseguiti dai soggetti deputati al controllo, nei casi previsti dalle singole disposizioni del presente regolamento, entro il termine massimo di 10 giorni dalla ricezione di copia del verbale di accertamento, l'Autorità comunale, per il tramite del funzionario competente, dispone, con ordinanza, l'applicazione delle sanzioni accessorie di natura interdittiva tassativamente determinate nel seguente elenco:
 - a) obbligo di sospensione immediata dell'attività;
 - b) sospensione dell'attività autorizzata per un periodo da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 20 quando l'attività illecita, ancorché irregolare, possa essere regolarizzata con ravvedimento operoso del trasgressore;
 - c) chiusura definitiva dell'esercizio e revoca delle autorizzazioni quando siano venuti meno definitivamente i requisiti di esercizio o vi sia stata prosecuzione dell'attività nonostante la sospensione;
 - d) rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi:
 - I. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento. Nel caso il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione di cui all'art. 38. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato mediante l'emanazione di apposita ordinanza.
 - II. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto al dirigente competente che emana un

provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art 38

- III. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato mediante emanazione di apposita ordinanza.
6. L'ordinanza, munita della formula esecutiva, possiede i caratteri della esecutorietà e comporta l'obbligo di disporre, a cura dell'organismo di controllo demandato per l'esecuzione, la sua esecuzione coattiva, con esecuzione di sequestro, in via amministrativa, ove necessario.
7. Della necessità di dare corso alla esecuzione coattiva viene comunicata notizia alla Autorità comunale per il recupero delle spese derivanti dalle esecuzioni in danno.

Articolo 36

Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salva l'applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente titolo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella L. 689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedurali.
2. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel verbale di accertamento.
3. Ferma restando l'osservanza, nell'applicazione delle Sanzioni Amministrative Pecuniarie, dei limiti minimi e massimi previsti dall'art. 10 della L. 689/81, compete all'Amministrazione Comunale la determinazione delle sanzioni per la violazione delle norme fissate nel presente Regolamento.
4. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con ordinanza – ingiunzione, la sanzione è individuata secondo le norme previste dal Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Articolo 37

Reiterazione delle violazioni

1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività dietro autorizzazione dell'Autorità comunale o per effetto di comunicazione d'inizio attività, con ordinanza del dirigente del settore Polizia Amministrativa, può essere disposta la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo fino a tre giorni.
2. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa prevista dal regolamento, accertata con provvedimento di cui all'art. 13 della L. 689/81, lo stesso soggetto, o altro legato da rapporto di dipendenza o collaborazione con il titolare dell'attività autorizzata, commette un'altra violazione della stessa indole.
3. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
4. A tutela dei principi stabiliti dall'articolo 8 della legge 689/81, la reiterazione (violazione della stessa indole nei 5 anni successivi) comporta una sanzione amministrativa maggiorata del 25%, 50%, 75% fino al raggiungimento del massimo edittale.
5. La reiterazione non opera nel caso in cui l'obbligato abbia dato corso al pagamento in misura

ridotta.

6. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Articolo 38

Importi delle sanzioni

1. Gli importi delle sanzioni considerate dal presente regolamento sono così determinati:
 - a) violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione I: sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00;
 - b) violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione II: sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00;
 - c) violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione III: sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 ad € 180,00;
 - d) violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione IV: sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00;
 - e) violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione V: sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 ad € 180,00;
 - f) violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione VI: sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 ad € 360,00;
 - g) violazione ai precetti contenuti al Titolo III, Sezione I: sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 ad € 180,00;
 - h) violazione ai precetti contenuti al Titolo III, Sezione II: sanzione amministrativa pecuniaria da € 40,00 ad € 240,00;
 - i) violazione ai precetti contenuti al Titolo III, Sezione III: sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 ad € 360,00;
 - j) violazione ai precetti contenuti nell'art.35 sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 ad € 360,00;
 - k) violazione ai precetti contenuti nell'art. 6 bis sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 480,00;
2. è sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolge qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 320,00.
3. Viene altresì stabilito che, per le violazioni alle ordinanze del dirigente competente per l'adozione dei provvedimenti in materia di tutela ed igiene dell'abitato nonché di disciplina della Polizia Urbana, la sanzione amministrativa pecuniaria va ad essere determinata entro i margini compresi tra € 25,00 ed € 500,00.
4. Le modifiche agli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie del presente regolamento se necessario potranno essere apportate tramite deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 39

Proventi delle Sanzioni: destinazione

1. Spettano al Comune i proventi delle Sanzioni riscosse dall'Ente per la violazione delle norme del presente regolamento.
2. Di tutti i proventi delle sanzioni riscosse dal Comune di Busnago per le violazioni al Regolamento di Polizia Urbana sanzionatori che non siano gravati da specifico vincolo di destinazione ad opera di precipua norma di Legge, il riparto sarà determinato dalla Giunta Comunale.¹

Articolo 40

Servizi a domanda individuale

1. L'Amministrazione comunale intende avviare servizi a domanda individuale sul territorio di competenza nelle seguenti ipotesi:
 - a) accertamenti e notificazioni di atti giudiziari, consegna a domicilio di atti, certificazioni, documenti in genere;
 - b) scorte effettuate dalla Polizia Locale;
 - c) assistenza da parte di personale comunale specializzato (es. Polizia Locale) a manifestazioni che presuppongono il rilascio di licenza di pubblica sicurezza ai sensi del T.U.L.P.S., e comunque rientranti nelle competenze di cui all'art.19 D.P.R. n.616/1977;
 - d) istruttoria pratica, contrassegni, pass, soste riservate, ecc. in zone a traffico limitato e/o aree pedonali, rilascio copia rapporti sinistri stradali;
 - e) personale comunale e istruttoria pratiche di iniziative culturali, sociali, teatrali, cinematografiche e comunque spettacolari;
 - f) Sopraluoghi a richiesta per interventi viabilistici a seguito di lavori stradali da parte di privati;
 - g) Sopraluoghi per interventi extra istituzionali (danni o controversie private ecc.);
 - h) ogni altra iniziativa che la Giunta Comunale potrà ritenere utile alla città.
2. Gli importi previsti per le tariffe relative per tali servizi non potranno essere inferiore:
 - a. € 5,00 nel caso di mero rimborso spesa (es. accertamenti, notificazioni, ecc.);
 - b. € 20,00 nel caso di singola istruttoria pratica e occupazione di suolo pubblico (es. documentazioni, permessi, autorizzazioni, accessi giornalieri, ecc.);
 - c. € 60,00 per singola copia dei rapporti di sinistri stradali;
 - d. quota oraria equivalente a quanto stabilito nelle leggi nazionali e regionali, nel C.C.N.L. Enti locali e nei regolamenti comunali come quota oraria straordinaria al lordo degli oneri riflessi per quanto riguarda le scorte effettuate dalla polizia locale, maggiorata dall'importo forfettario di € 50,00 in caso d'uso di veicoli comunali, per singolo veicolo;
 - e. salvo le manifestazioni tipicamente locali o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, quota oraria equivalente a quanto stabilito nelle leggi nazionali e regionali, nel C.C.N.L. Enti locali e nei regolamenti comunali come quota oraria straordinaria al lordo degli oneri riflessi per quanto riguarda l'assistenza da parte della Polizia Locale a manifestazioni che presuppongono il rilascio di licenza di pubblica sicurezza ai sensi del T.U.L.P.S., e comunque rientranti nelle competenze di cui all'art.19 D.P.R. n.616/1977, aumentata di € 50,00 in caso d'uso di veicoli comunali, per singolo veicolo;
 - f. € 100,00 per i sopraluoghi di cui ai punti f e g del comma 1.

¹ Nella misura del 70% del riscosso le somme restano vincolate al ripristino o risanamento di aree danneggiate da atti vandalici o comunque lesivi della proprietà pubblica;
Nella misura del 30% del riscosso le somme restano vincolate all'acquisto di mezzi e strumenti tecnologici per il controllo delle attività di Polizia Urbana.

3. La Giunta Comunale disciplina con proprio atto l'implementazione del servizio a domanda individuale, delegando al responsabile dell'area gli atti di carattere gestionale. Salvo che la Giunta Comunale non disponga diversamente, si intendono applicate le quote minime riportate nel precedente comma.

Articolo 41 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il regolamento di Polizia Urbana previgente e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.